



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 11

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.*

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)**

INDAGINE CONOSCITIVA SUL PROCESSO DI  
SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO E DEL  
RAPPORTO TRA CONTRIBUENTI E FISCO

112<sup>a</sup> seduta: giovedì 13 giugno 2019

Presidenza del presidente BAGNAI

**I testi contenuti nel presente fascicolo – che anticipa l'edizione definitiva del resoconto stenografico – non sono stati rivisti dagli oratori.**

**IC 0325**

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

<i>Resoconto stenografico n. 11</i>
<i>6<sup>a</sup> Commissione permanente      Seduta n. 112 del 13 giugno 2019      Sede IC 0325</i>

**INDICE**

**Audizione di rappresentanti della Guardia di finanza**

PRESIDENTE D'ALFONSO (PD) DE BERTOLDI (Fdl) DRAGO (M5S) FENU (M5S) LANNUTTI (M5S)	ARBORE VINCIGUERRA
--	-----------------------

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Guardia di finanza, il generale di brigata Giuseppe Arbore, accompagnato dal colonnello Luigi Vinciguerra e dal tenente colonnello Walter Mela.*

*I lavori hanno inizio alle ore 9,40.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione di rappresentanti della Guardia di finanza**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra contribuenti e fisco, sospesa nella seduta dell'11 giugno.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione radiofonica e televisiva sui canali *web*, Youtube e satellitare del Senato della Repubblica e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei nostri lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il Resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato dal Presidente del Senato considerato il peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva.

È oggi prevista l'audizione di rappresentanti della Guardia di finanza. Diamo quindi il benvenuto al generale di brigata Giuseppe Arbore, capo del III reparto operazioni del comando generale, al colonnello Luigi Vinciguerra, capo ufficio tutela entrate del III reparto operazioni, e al tenente colonnello Walter Mela, capo sezione altri atti normativi, lavori parlamentari, dell'ufficio legislazione del IV reparto, responsabile per gli affari giuridici e legislativi.

Prima di lasciare la parola al generale Arbore per la sua esposizione, lo invito a considerare che le domande rivolte agli auditi sono sempre tantissime in questa Commissione, che è letteralmente infestata - se posso permettermi il termine - da commercialisti. Lei, come interlocutore, è dunque particolarmente interessante per i colleghi che hanno queste specifiche

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

capacità professionali e al momento il tema fiscale è all'attenzione politica di tutta la comunità nazionale per le proposte di riforma piuttosto innovative della maggioranza in carica. Nel tentativo di trovare un bilanciamento, la invito quindi a considerare che, se la sua esposizione sarà sintetica, ci sarà più spazio per il dialogo.

*ARBORE.* L'occasione presente è molto stimolante, quindi cercherò di essere sintetico proprio per consentire un confronto al termine della relazione.

Innanzitutto, nel porgervi i saluti del neo nominato comandante generale del corpo di armata Giuseppe Zafarana e mio personale, desidero ringraziarvi per questa opportunità. Per noi è sempre un privilegio cercare di fornire il nostro punto di vista ai lavori parlamentari su un provvedimento che ci sta particolarmente a cuore, quale quello sul processo di semplificazione fiscale.

Siamo assolutamente convinti che un sistema tributario equo e trasparente e una collaborazione - mi piace usare proprio questo termine - tra il contribuente e il fisco sia fondamentale per poter contrastare seriamente l'evasione fiscale e instaurare un clima sereno. Collaborazione e certezza del

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

diritto tributario sono fattori fondamentali per creare un sistema competitivo e chi investe ha bisogno di certezze, ha bisogno di un sistema competitivo. Siamo dunque assolutamente favorevoli alla linea ispiratrice di questa disposizione.

Del resto, non facciamo mai mistero - anzi, più volte lo abbiamo ripetuto - di come ci sentiamo a fianco di chi rispetta le regole e il nostro Paese ha tantissimi imprenditori che lo fanno, talvolta a fatica, pagando tutte le imposte e i contributi, e che quindi rappresentano un modello di etica imprenditoriale che va preservato e tutelato. Questo è un ulteriore motivo per cui concentriamo i nostri sforzi operativi nei confronti di chi non rispetta tali regole.

Per passare alle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1294, il primo principio, previsto dall'articolo 16, ossia l'obbligo di invito al contraddittorio, introduce una nuova procedura, applicabile agli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 1° luglio 2020. In base ad essa, l'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, fuori dai casi in cui sia stato consegnato un processo verbale di constatazione, ha l'obbligo di emettere un avviso di comparizione e quindi di avviare un'interlocuzione e un confronto

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

con il contribuente, tesi a ottenere un'adesione. Si tratta quindi di un contraddittorio obbligatorio.

L'unica deroga - quanto mai opportuna e che è bene rappresentare - è prevista nel caso di una motivata urgenza o di un pericolo per mancata riscossione. Non è la prima volta che nell'ordinamento tributario si include la clausola della motivata urgenza. Basti pensare all'articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente. La giurisprudenza ha più volte sottolineato come questa motivata urgenza non possa essere addebitata a inefficienza degli uffici ma debba essere oggettiva. Negli altri casi, il mancato avvio del contraddittorio comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento, com'è giusto che sia, secondo il principio dell'invalidità derivata, e il procedimento (l'atto di accertamento) è invalido. Questo accade a una condizione, però, che è sicuramente opportuna, ossia che il contribuente dimostri che il mancato avvio del contraddittorio abbia arrecato un danno concreto, portando gli elementi e i documenti che avrebbe potuto esibire in sede di contraddittorio. Si tratta di una norma che va sicuramente accolta con favore, di civiltà fiscale e giuridica: l'obbligo del contraddittorio è a garanzia del giusto procedimento, come ci ricordano gli organi comunitari, e lo accogliamo con

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

molto favore. Questa disposizione presenta una serie di pregi: innanzitutto, riallinea il diritto comunitario a quello domestico. Sappiamo benissimo come già in ambito comunitario l'obbligatorietà del contraddittorio sia stata sancita nelle imposte armonizzate. Secondo il principio della diretta applicabilità nel nostro ordinamento vuoi del diritto comunitario vuoi degli approdi della Corte di giustizia, è patrimonio anche del nostro ordinamento; analogo principio in materia di imposte dirette però non c'era, quindi questo riallinea le due disposizioni.

Da un punto di vista prettamente operativo, per la Guardia di finanza non cambia granché, innanzitutto perché - come ho detto prima - questa si applica nei casi in cui non c'è un processo verbale di constatazione. Nel nostro caso, tutte le nostre attività di controllo si concludono comunque con un processo verbale di constatazione, quindi non sarebbe di per sé applicabile nella nostra attività.

Cionondimeno non c'è un contraddittorio nell'attività della Guardia di finanza: anzi, il processo verbale di constatazione per noi è l'esito di un confronto continuo con il contribuente. Nella circolare n. 1 del 2018 (il «Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali»,



**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

che ha rivisitato, aggiornandole, tutte le disposizioni operative cogenti per i nostri militari in tale materia) è precisato chiaramente che il contraddittorio con il contribuente dev'essere continuo, dall'inizio alla fine della nostra attività ispettiva. Siamo convinti infatti che tale confronto abbia due grandissimi vantaggi. Il primo è che contribuisce a elevare il livello qualitativo delle nostre verbalizzazioni; un confronto continuo con il contribuente ci consente infatti di avvicinare sempre più la verità sostanziale a quanto emerge dal nostro processo verbale di constatazione, quindi la qualità delle nostre verbalizzazioni ne trae giovamento. Il secondo vantaggio, non di poco conto e che abbiamo già verificato, è che questo nuovo approccio riduce fortemente il contenzioso. Si tratta infatti di un confronto con il contribuente che ci consente di avere piena contezza di tutte le sue ragioni. Questo nuovo approccio è stato salutato con grande riconoscimento e apprezzamento non solo dai contribuenti, ma anche dagli stessi professionisti e dalla stampa specializzata, dunque abbiamo contezza di muoverci sulla strada giusta. Torno a ribadire che non solo non è di alcun impatto sulla nostra attività, ma lo salutiamo con grande favore.

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

La circolare n. 1 del 2018, il nostro nuovo Manuale operativo, entrato in vigore il 1° gennaio 2018, è molto corposa, dato che consta di quattro volumi: siamo stati molto dettagliati nel dare istruzioni ai nostri reparti su ogni possibile tipologia di violazione fiscale, sulle modalità e sulla modulistica da adottare per le verbalizzazioni. Rappresenta il *vademecum* dell'attività di polizia tributaria.

In queste istruzioni siamo andati anche oltre: sempre in un'ottica di collaborazione e piena trasparenza con il contribuente, ci siamo posti il caso in cui, a conclusione delle attività di verifica (cioè una volta redatto il processo verbale notificato al contribuente), dovessero emergere situazioni, nella consapevolezza e conoscenza dei nostri militari, che potrebbero portare a rivalutare *pro* contribuente la situazione già cristallizzata nel processo verbale di constatazione. Non è infrequente che, vuoi su iniziativa del contribuente vuoi anche autonomamente, il nostro reparto acquisisca informazioni o documenti che possano indurre i verbalizzanti a riconsiderare il presupposto d'imposta.

L'inerzia - ben legittima, perché l'attività era conclusa - comunque non sarebbe andata nel senso della collaborazione e della trasparenza. Pertanto

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

abbiamo sollecitato i nostri militari a farsi parte attiva nel valorizzare questi elementi, attraverso due casistiche. Infatti può accadere che l'atto di accertamento sia già stato emesso dall'Agenzia delle entrate. In questo senso - è contenuto nelle nostre istruzioni - abbiamo detto ai nostri militari che devono farsi parte attiva e informare subito l'Agenzia delle entrate dell'esistenza di questi sopravvenuti elementi, affinché l'Agenzia possa autonomamente modificare l'atto di accertamento in sede di autotutela. Laddove invece si sia ancora in tempo per riaprire il nostro processo verbale di constatazione e prendere atto di questi nuovi elementi, i nostri militari lo devono poter fare o - comunque - lo devono comunicare all'Agenzia delle entrate. Tecnicamente non si tratta di autotutela, perché sapete bene che il nostro processo verbale di constatazione non va a incidere direttamente sulla sfera giuridica del contribuente, in quanto non ha effetti giuridici diretti (è un atto endoprocedimentale). Cionondimeno ci siamo resi conto che il nostro processo verbale di constatazione può produrre effetti giuridici. Ad esempio, ci siamo posti il tema delle eventuali misure cautelari amministrative che potrebbero essere emesse a seguito della redazione del nostro processo verbale di constatazione. Non da ultimo, il recente decreto fiscale ha

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

consentito al nostro comandante provinciale di promuovere direttamente quest'azione cautelare nei confronti del presidente della commissione tributaria competente. Quindi va da sé che il nostro processo verbale di constatazione può produrre effetti sulla sfera giuridica del contribuente. È questo il motivo per cui ci siamo posti il tema e mossi in questa direzione.

Ci sono altre direttive che vanno in questa direzione, tra l'altro emanate lo scorso 14 maggio, a supporto della nuova procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata che è stata introdotta dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Peraltro si tratta di una procedura che ha trovato piena attuazione con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dello scorso 16 aprile. Come sapete bene, questa procedura investe quei gruppi multinazionali di una certa dimensione, con ricavi superiori a un miliardo di euro all'anno, i quali, pur essendo non residenti in Italia, hanno una significativa operatività nel nostro Paese poiché vendono beni o prestano servizi per ammontare complessivi superiori a 50 milioni attraverso società ausiliarie facenti parte del medesimo gruppo.

Capite bene che in questo caso il tema è quello della configurabilità o meno di una stabile organizzazione nel nostro Paese. Si tratta di una *vexata*

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

*quaestio*; lavoriamo molto in questo settore. Va da sé che un'impresa estera (mi ricollego a quanto detto in premessa) vuole avere chiara quale sarà la sua posizione fiscale nel nostro Paese nel momento in cui decide di investire in Italia.

La procedura, disciplinata nel dettaglio dal direttore dell'Agenzia delle entrate, va in questa direzione, prevedendo che il gruppo chieda all'Agenzia un confronto per capire se, nel caso concreto, sia configurabile o meno una stabile organizzazione nel nostro Paese. Tale procedura denota anzitutto il desiderio di un colloquio e un confronto da parte dell'imprenditore e del gruppo. Sicuramente in questo modo si riduce, in senso generale, la rischiosità fiscale del gruppo stesso, perché con estrema trasparenza vuole avviare un confronto per capire in concreto la configurabilità o meno della stabile organizzazione. Laddove questa procedura dovesse concludersi con la configurabilità di una stabile organizzazione e l'imprenditore decidesse di pagare *in toto* le imposte connesse, esisterebbe un beneficio di non poco conto: a parte una riduzione delle sanzioni, vi è l'applicazione di una speciale causa di non punibilità, non essendo configurabile il reato dell'omessa dichiarazione, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

74. Si tratta di un beneficio interessante, perché anche la possibilità di incorrere in un reato rappresenta un rischio sicuramente condizionante per chi vuole investire nel nostro Paese.

Laddove invece questo contraddittorio dovesse concludersi con l'esclusione della configurabilità di una stabile organizzazione, tale determinazione vincolerebbe l'amministrazione finanziaria, com'è giusto che sia, salvo che nel corso del tempo si modifichino quelle situazioni di fatto che avevano determinato questa conclusione.

Non è la prima ipotesi di confronto specifico. Ricordo gli accordi preventivi di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e l'interpello per i nuovi insediamenti produttivi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Cosa ha fatto la Guardia di finanza per questa procedura? Anzitutto abbiamo cercato di farci parte attiva affinché la nostra azione non andasse a inibire il successo di questa procedura. Per dire questo, devo fare un'ulteriore puntualizzazione. La procedura prevede una causa condivisibile di non ricorso alla stessa. Il gruppo di imprese che vuole sedersi al tavolo con l'Agenzia delle entrate non deve aver avuto contezza dell'avvio di un

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

accertamento che riguardi proprio la stabile organizzazione. Infatti, se così fosse, ci sarebbe un uso strumentale di questa procedura, soprattutto in ragione di quel particolare beneficio cui prima ho fatto riferimento, ossia la causa di non punibilità.

Questo è un aspetto delicato dal momento che possono verificarsi varie situazioni, che abbiamo disciplinato con istruzioni ai nostri reparti lo scorso 16 maggio. Può accadere che il gruppo che ha richiesto l'avvio della procedura sia già sotto verifica da parte della Guardia di finanza. In questi casi, avendo piena contezza immediata dell'avvio di questa procedura, i nostri reparti devono verificare subito cosa hanno agli atti che ha giustificato l'avvio del controllo, per verificare se sia proprio il sospetto di una stabile organizzazione. Se così fosse, sempre tramite coordinamento con l'Agenzia delle entrate, andremmo ovviamente a inibire l'accesso a quella procedura, che è evidentemente strumentale.

Laddove invece l'avvio della nostra attività attenga a situazioni completamente diverse, non relative alla stabile organizzazione, l'istruzione data ai nostri reparti è di chiarire subito ciò all'Agenzia delle entrate, affinché il nostro intervento non vada a inibire l'accesso alla procedura. Si pone quindi

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

un ulteriore obiettivo, ossia quello di chiarire la situazione ai fini della stabile organizzazione.

Di converso, laddove l'avvio della procedura non sia concomitante a una nostra attività ispettiva, i nostri reparti sanno che prima di avviare un'attività ispettiva devono avere assolutamente un confronto con l'Agenzia delle entrate per verificare se gli elementi in nostro possesso vanno nella direzione dell'accertamento o meno della stabile organizzazione.

Dirò di più: anche in costanza di verifica fiscale, voi sapete che ogni giorno i nostri militari redigono un processo verbale di verifica delle operazioni compiute, che rappresenta un atto pubblico e contiene quanto è stato constatato in quel giorno; ebbene, abbiamo detto ai nostri militari che, prima di scrivere di avere fondati sospetti e ritenere che ci sia una stabile organizzazione nei casi di procedura avviata, occorre esserne certi, perché l'effetto di questa verbalizzazione è l'inibizione della procedura.

DE BERTOLDI (*Fdi*). Fino a quel momento invece è possibile?

ARBORE. È possibile.



**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

Cosa ho voluto dire con questo? Nelle nostre attività, dal momento che chi avvia un'interlocuzione con l'Agenzia delle entrate evidentemente manifesta l'intenzione di intraprendere un trasparente rapporto con il fisco, non deve essere l'amministrazione finanziaria a inibirlo, laddove non ci siano ragioni concrete che vadano nella direzione di una strumentalizzazione dell'istituto in ragione dei benefici che lo stesso prevede.

Sempre nella direzione della semplificazione (cerco di soffermarmi sui punti salienti, in modo da dare più spazio al confronto) e facendo riferimento alla nostra istruzione (la circolare n. 1 del 2018) abbiamo cercato di valorizzare lo strumento ispettivo del controllo.

Ricordo che abbiamo due grandi moduli operativi in ambito fiscale: la verifica fiscale e il controllo. La verifica fiscale è un atto molto più complesso, che cerca di abbracciare tutti gli atti gestionali in due o più periodi di imposta ed è soggetto a formalismi molto rigorosi in termini di pianificazione e programmazione, proprio in ragione dell'invasività dell'atto ispettivo. Quindi ci deve essere a monte un'analisi di rischio molto strutturata. Si tratta di un atto che sicuramente arreca un turbamento

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

maggiore nei confronti dell'impresa sia per la durata che per la dimensione dell'attività ispettiva stessa.

Cosa diversa è il controllo, che è uno strumento molto più snello che normalmente ha lo scopo di cristallizzare situazioni di cui si ha piena contezza, quindi non necessita di un approfondimento ispettivo presso l'azienda (o quantomeno non di ampio spettro) perché si è già in possesso di tutti gli elementi e pertanto praticamente si va - passatemi il termine - a colpo sicuro. Stiamo valorizzando molto quest'ultima tipologia di modulo ispettivo che ci consente da un lato di intercettare una platea più ampia, data la snellezza del procedimento ispettivo stesso, dall'altro di valorizzare appieno tutti gli elementi già in nostro possesso; capite bene che è lo strumento principe per trasferire le risultanze che abbiamo da attività di polizia giudiziaria in ambito amministrativo, giacché già in sede giudiziaria abbiamo cristallizzato un quadro probatorio tale che è assolutamente agevole trasferire il tutto sul piano amministrativo. Stiamo valorizzando molto questo modulo ispettivo perché il 55-60 per cento circa dei risultati che conseguiamo nasce da attività di polizia giudiziaria; questa infatti è la nostra natura come forza di polizia, questo è il *target* che ci siamo proposti come

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

attività di polizia tributaria, quello cioè di andare ad aggredire il criminale fiscale, le grandi frodi. Va da sé che tali tipologie di illeciti necessitano di un immediato intervento di polizia giudiziaria che ci consente anche di utilizzare facoltà e poteri molto più incisivi e di ottenere un quadro probatorio sicuramente più solido, pertanto il trasferimento in sede amministrativa è molto speditivo.

Quanto alle altre misure di semplificazione fiscale contenute nel provvedimento, l'articolo 11 del disegno di legge - parliamo dell'applicazione degli indici di affidabilità fiscale - prevede che i contribuenti interessati non dovranno comunicare a questi fini i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi. Siamo sicuramente d'accordo e sottolineo l'importanza degli indici di affidabilità fiscale proprio nell'ottica di un'induzione alla *compliance*. La costruzione non è stata semplice: noi abbiamo partecipato ai lavori in maniera convinta, cercando di portare sul tavolo di elaborazione di questi indici la nostra esperienza e le risultanze della nostra attività investigativa; inoltre abbiamo partecipato ai lavori perché ci serve anche l'*output* di questi lavori, cioè una mappatura degli indicatori di affidabilità. Questo per noi significa orientare

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

l'attività verso chi si colloca al di sotto di certi valori e non è un caso che la norma preveda benefici per chi si pone al di sopra. C'è una categoria che va da uno a dieci come valorizzazione dell'affidabilità fiscale; chi si colloca da sei in giù viene inserito in un piano coordinato di controlli: evidentemente ha un valore scarso di affidabilità fiscale. Si tratta quindi di un sistema che costituisce una forte induzione alla *compliance* e per noi anche una guida per orientare l'azione verso chi questa affidabilità non la presenta, non la dimostra.

L'articolo 1 dispone un nuovo termine per l'emissione della fattura; anche su questo aspetto siamo assolutamente d'accordo, salvo questioni di carattere tecnico che potrebbe rappresentare l'Agenzia. Tale articolo amplia il termine ordinario di emissione della fattura fino al quindicesimo giorno successivo all'effettuazione dell'operazione; chiaramente è il momento dell'effettuazione dell'operazione individuato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. In effetti, già l'articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (cosiddetto decreto fiscale 2019), aveva portato a dieci giorni, a decorrere dal 1° luglio 2019, il termine per l'emissione della fattura, quindi c'è un ulteriore ampliamento di cinque

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

giorni. Per noi *nulla quaestio*, anche perché dare più tempo al contribuente per emettere la fattura è sicuramente doveroso in un momento particolare (lo definirei epocale) come quello dell'introduzione della fatturazione elettronica; uno strumento - vorrei sottolinearlo in questa sede - che è sicuramente di grande ausilio per la *compliance*, per il contrasto alle frodi. La fatturazione elettronica, infatti, attraverso un sistema che chiaramente assicura la massima riservatezza e quindi consente degli accessi molto mirati e giustificati dallo svolgimento dell'attività di controllo, consente all'amministrazione finanziaria di avere la disponibilità di dati che prima, sì, erano contenuti nello spesometro, ma più precisi e più immediati di quelli che forniva tale strumento.

Voi ricorderete che lo spesometro richiedeva un comportamento attivo del contribuente, che entro tre mesi doveva prendere i dati della propria fattura e materialmente inserirli nel sistema; ciò si presta a errori - dolosi o colposi che siano - e comunque a imprecisioni e non tempestivo, perché vi era un lasso di tempo di tre mesi. Oggi invece la fattura, nel momento in cui è emessa, nei suoi elementi essenziali è direttamente nella disponibilità dell'amministrazione finanziaria, senza intervento ulteriore da parte del

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

contribuente, e ciò consente di anticipare le frodi. Mi riferisco soprattutto alle grandi frodi IVA, perché consente un controllo immediato del sistema delle dichiarazioni fra le partite IVA che agevola il lavoro di contrasto alle frodi. Non solo, agevola anche il controllo delle partite IVA inattive, perché nel momento in cui il sistema verifica dichiarazioni IVA non presentate con l'assenza per tre anni di operazioni imponibili (perché il sistema ne certifica l'assenza), non deve procedere oltre nei confronti del contribuente per omessa presentazione della dichiarazione; si può limitare, come previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, se ricordo bene, alla cancellazione d'ufficio senza sanzioni della partita IVA, quindi va anche in un'ottica di semplificazione dei rapporti.

La fatturazione elettronica consente inoltre - pertanto non possiamo che accoglierla con favore - semplificazioni in materia di dichiarazioni d'intento, perché è giusto eliminare il registro, la numerazione progressiva delle dichiarazioni d'intento utilizzate, in quanto, avendo l'amministrazione piena disponibilità dei dati della fatturazione e dell'esterometro, può tranquillamente verificare la bontà delle dichiarazioni.

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

Siamo assolutamente d'accordo anche con la modifica della sanzione nei confronti del cedente o del prestatore di servizio, sempre in materia di false dichiarazioni d'intenti, perché è quello il presidio antifrode, la verifica cioè che la dichiarazione d'intenti sia stata in effetti telematicamente presentata all'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda l'articolo 7, siamo favorevoli all'estensione alle tasse sulle concessioni governative e alle tasse scolastiche del modello F24 Unico, quindi all'estensione della compensazione, anche perché nel caso delle tasse sulle concessioni governative l'amministrazione finanziaria non ha a disposizione una base dati completa, quindi sicuramente la misura va accolta con favore. Certo, mi preme dire che il tema delle false compensazioni è attuale; ciò non significa però che non si debba estendere l'applicabilità e l'operatività della compensazione, perché anche questo è uno strumento di civiltà fiscale che va incontro ai contribuenti che possono avere difficoltà finanziarie in periodi difficili come questi. Pertanto siamo sicuramente favorevoli; è un compito nostro, di chi è chiamato a effettuare i controlli, attrezzarsi per evitare che le frodi avvengano; di sicuro però, in un'ottica di principio, l'estensione della compensazione va evidentemente

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

non solo accettata ma incentivata. Considerate che i casi di false compensazioni sono tanti, ma proprio per questo ci siamo attrezzati: insieme, in un colloquio continuo con l'Agenzia delle entrate, abbiamo messo in atto dei piani coordinati d'intervento. Ogni anno emaniamo una circolare operativa (che contiene quest'anno ben 48 piani operativi in tutti i settori di servizio) in cui diamo indicazioni precise alle parti su ogni fenomeno da aggredire, come aggredirlo, con quali strumenti, a quali illeciti dare priorità di aggressione; inoltre georeferenziamo anche il fenomeno, in modo tale che ogni reparto sappia qual è l'entità di quel fenomeno nel suo territorio e quindi il grado di priorità nell'azione di contrasto da assegnargli nello specifico. Quest'opera di georeferenziazione è stata eseguita anche per le false compensazioni e abbiamo potuto farlo per il semplice motivo che la circolare n. 140 del 2017 dell'Agenzia delle entrate ha precisato l'impossibilità di operare la compensazione a mezzo di acollo. In buona sostanza, nella prassi purtroppo continua ad accadere quanto segue: si costituisce una cartiera con false fatture e un falso credito; il titolare di quest'impresa si accolla il debito tributario di un altro soggetto ed effettua la compensazione. In buona sostanza c'è un mercato dei crediti tributari.



**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

Chiaramente vi è il principio della possibilità di compensazione, che è previsto anche dallo Statuto dei diritti del contribuente, ma l'Agenzia delle entrate ha chiarito in quella circolare, recependo un orientamento chiaro della giurisprudenza, che la compensazione può avvenire se credito e debito insistono sul medesimo soggetto, quindi è inibito l'accollo del debito di un terzo. Cionondimeno, complici anche taluni professionisti che si prestano a questi giri nei confronti dei quali applichiamo ovviamente l'aggravante prevista dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 74 del 2000 in maniera costante, come da indicazione operativa che diamo ai nostri reparti, vengono costruite queste operazioni e continuano a operare l'accollo. Abbiamo fatto una mappatura del fenomeno e chiaramente adesso stiamo intervenendo su tutto il territorio: da gennaio a maggio abbiamo concluso oltre 600 indagini di polizia giudiziaria per false compensazioni proprio a seguito di queste indicazioni operative date ai reparti. Ribadisco che è un problema degli organi di controllo; in termini generali chiaramente la compensazione è un istituto di civiltà fiscale.

Scorrendo rapidamente gli altri temi, salutiamo con favore anche la proposta di cui all'articolo 20, che prevede l'obbligo su stampa cartacea

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

all'atto del controllo, quindi l'estensione della possibilità di stampa cartacea. Questo va benissimo, anche perché non inibisce affatto le possibilità di controllo, quindi sicuramente non abbiamo nulla da obiettare al riguardo.

L'ultimo aspetto riguarda l'articolo 12, ma in questo caso ci spostiamo dall'ambito fiscale a quello della spesa pubblica. All'articolo 12 si prevede che la dichiarazione sostitutiva unica a decorrere dal 1° gennaio 2020 abbia validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre; si cerca insomma di riallineare il periodo 1° gennaio-31 dicembre. Questo va benissimo, come anche il fatto che si faccia riferimento ai due anni precedenti (ci mancherebbe altro). Il tema è che la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è la base di una serie di istituti. Tutte le prestazioni sociali agevolate - non da ultimo anche il reddito di cittadinanza - si fondano oggi sull'elaborazione dell'ISEE, che attinge ai dati reddituali e patrimoniali contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica. Esistono poi ISEE specifici sulla base della specifica prestazione sociale agevolata a cui si vuole accedere attraverso opportune parametrizzazioni di reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare. Nella norma si dice, in buona sostanza, che il cittadino (in questo caso non più inteso nella sua veste di contribuente)

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

può optare in qualche modo per una valutazione del suo reddito o del suo patrimonio nell'anno precedente o nei due anni precedenti. Dato il funzionamento dei vari ISEE, la proposta che sommessamente vorremmo porre all'attenzione e all'osservazione di questa Commissione è quella di evitare la possibilità di un arbitraggio reddito e patrimonio; è opportuno che il cittadino possa far riferimento alla sua situazione reddituale e patrimoniale dell'anno o di due anni precedenti, ma è bene che reddito e patrimonio viaggino insieme. La percezione che ho avuto leggendo la norma è che sia possibile disgiungere patrimonio e reddito e quindi scegliere o il reddito o il patrimonio di un anno e dell'altro; questo non farebbe giustizia della reale situazione reddituale-patrimoniale del cittadino, quindi il suggerimento che sommessamente mi permetto di fornirvi è di coordinare i due aspetti.

Non ho altri elementi su cui soffermarmi, per il momento vi ringrazio e spero di non avere abusato del vostro tempo e della vostra pazienza. Io e miei collaboratori naturalmente siamo disponibili a fornire ogni delucidazione e ogni chiarimento.

PRESIDENTE. Lascio la parola ai colleghi per eventuali domande.

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

LANNUTTI (M5S). Ringrazio il generale Arbore, il colonnello Vinciguerra e il tenente colonnello Mela per i suggerimenti che sono stati dati anche in merito al famoso reddito di cittadinanza, quindi su patrimonio e reddito.

Vorrei porre una domanda che riguarda gli *over the top* e l'esterovestizione. Ricordiamo che uno dei fallimenti dell'Unione europea riguarda la diversa tassazione fiscale e la possibilità di portare la domiciliazione fiscale in Paesi a tassazione più agevolata. Rammentiamo tutti che nel cuore dell'Europa (nel Lussemburgo) c'era uno Stato canaglia che ha tratto 6.000-7.000 miliardi impoverendo tutti gli altri Paesi dell'Unione europea, in particolar modo l'Italia.

Qualche giorno fa nella trasmissione «Report» è stato mandato in onda un servizio denominato «Un fisco per l'estate» e da questa inchiesta - firmata dal bravissimo collega giornalista Emanuele Bonaccorsi - è emerso che tra le *over the top* che evadono il fisco ci sono due siti Internet di prenotazione alberghiera: Booking ed Expedia. Questi fanno le prenotazioni dietro il pagamento delle commissioni e i numeri sono importantissimi: tramite Booking si può accedere a 600.000 strutture in 200 Paesi; tramite Expedia a

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

435.000 strutture in tutto il mondo. Questi due portali movimentano 200 miliardi di dollari di prenotazioni alberghiere in tutto il mondo e in Italia, su 23 miliardi di fatturato alberghiero, circa un miliardo finisce nelle loro casse; le commissioni si aggirano tra il 18 e il 30 per cento. Dall'inchiesta di «Report» emerge che Booking incassa 800 milioni l'anno pagando solo 4,7 milioni, ossia lo 0,6 per cento (quindi un'evasione incredibile), mentre Expedia accumula la sua provvigione in una società svizzera con la totale evasione IVA. È stato documentato, quindi eventualmente è sufficiente andare a vedere i dati (se già non lo avete fatto, ma ritengo di sì).

Vengo alla domanda. Da questa inchiesta emerge che i due portali incassano soldi all'estero, in special modo in Olanda e in Svizzera, mentre i proventi finiscono nel paradiso fiscale statunitense, lo Stato del Delaware. Signor generale, credo che affrontare questi temi - che sono stati oggetto, anche nella scorsa legislatura, di proposte soprattutto alla Camera dei deputati - sia, per i contribuenti che pagano il fisco, una questione di equità e di giustizia, soprattutto di giustizia contributiva.

La ringrazio molto anche per la sua esposizione.

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

DE BERTOLDI (*FdI*). Ringrazio anch'io il generale e il colonnello, che sono qui con noi per ragionare su queste tematiche fondamentali per le finanze dello Stato, quindi per tutti noi. Non mi esimo dal dire che convengo, come peraltro spesso accade, con le osservazioni che ha fatto il senatore Lannutti e nel merito cercherò anch'io molto brevemente di lanciare alcune considerazioni.

Ho ascoltato con piacere la vostra posizione favorevole a eventuali revisioni anche successive all'emissione del processo verbale di constatazione per nuovi fatti emersi. Ritengo che sia veramente, prima di tutto, un atto di buon senso e quel buon senso dovrebbe ispirare tutta l'attività dell'amministrazione, come pure le procedure agevolate per le multinazionali che siano anche quelle con buone intenzioni, ma qui si pone il tema che ha toccato il collega Lannutti e che io, ogni volta che mi incontro con voi oppure con l'Agenzia delle entrate, sollevo quasi sempre, ossia il grande tema dell'evasione sul commercio *on line* e sulle multinazionali.

Da professionista purtroppo vedo spesso - e me ne rammarico - che tante volte si cerca di fare cassa con un piccolo accertamento fatto sull'artigiano o sull'imprenditore, cui si chiedono 1.000 o 2.000 euro, perché

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

tanto quel poveraccio non può neanche difendersi, dato che noi commercialisti gli costeremmo di più. È facile fare cassa in quel modo e qui mi fermo, perché tendo ad arrabbiarmi. Purtroppo però ancora oggi - come ho detto ieri al direttore dell'Agenzia delle entrate - mi scontro con funzionari che, arrossendo, rispondono che le istruzioni che arrivano loro vanno in quella direzione e che così si fa cassa, perché quei 1.000 o 2.000 euro vengono pagati senza andare a contenzioso. È davvero una cosa moralmente ed eticamente vergognosa.

Invece dove si potrebbe e si dovrebbe eticamente intervenire è il campo delle multinazionali e del commercio elettronico che, da una parte, crea una sacca di evasione enorme e, dall'altra, impoverisce anche socialmente i nostri territori. Tanto più nei paesi e nelle vallate girano camion portando bicchieri, camicie o scarpe, quanto più chiudono i negozi di prossimità e quelli periferici e i territori si spopolano o diventano meno vivibili. Ci sono quindi un'esigenza di cassa, da una parte, e una sociale di tutela del territorio e delle comunità, dall'altra, che - a mio giudizio - dovrebbero veramente improntare l'attività degli organi di controllo e quindi dei militi della Guardia di finanza soprattutto in questa direzione.

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

Il secondo aspetto è relativo al tema degli indicatori di affidabilità economica, su cui vorrei formulare solamente un quesito, ribadendo quanto ho chiesto ai rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, cui compete maggiormente, perché avrebbe dovuto applicarli da oltre un anno e mezzo, mentre a tutt'oggi non siamo ancora operativi, nonostante quello che si dice. Vi domando cosa pensate del seguente aspetto relativo agli ISA: quando si possono recuperare i dati dal *file* che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei professionisti di fatto si mixano i sette anni precedenti con quello oggetto di dichiarazione, facendo un bel *cocktail* di otto anni (sette più uno), dal quale estrapolare la graduatoria di affidabilità. Sette anni vuol dire ricoprirne anche di prescritti (ossia cinque più due): non le sembra una stranezza che in questo *cocktail* rientrino anche due o tre esercizi che sono fuori dalla verifica fiscale?

Vorrei fare più che altro una raccomandazione: nel confrontare gli accertamenti e i controlli svolti dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate - verso la quale in questo caso muovo un apprezzamento - ho visto che quest'ultima raramente tende a estenderli a più di due annualità. La



**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

Guardia di finanza, invece, quando interviene, spesso arriva a periodi che coprono quasi tutto l'accertabile (quindi quattro o cinque anni).

Dato che siamo noi a interfacciarci con il contribuente - auspicabilmente onesto - che cerca di trovare una soluzione al problema, il nostro consiglio professionale è che, se gli accertamenti sono molto estesi, la capacità di far fronte all'obbligazione tributaria pretesa diventa sempre minore, peraltro in periodi difficili come questo. Se vogliamo fare cassa, forse è meglio limitarsi a uno o due esercizi, piuttosto estendendo quel tempo a più contribuenti. In tal modo, si permette al contribuente di corrispondere quanto gli viene richiesto e, controllando una platea più ampia, si ha la possibilità di riscontrare qualche situazione non solamente di piccola evasione, ma che potrebbe determinare fenomeni più importanti e comunque porterebbe a fare cassa.

Infine, per lasciar spazio ai colleghi, concludo con l'auspicio di arrivare a un'attività di verifica quanto più orientata alla grande e vera evasione come punto di arrivo - che, come dicevo prima, è quella del grande commercio elettronico e delle multinazionali estere - con un'attività di controllo meno collegata ai formalismi punitivi, come dico sempre, tali per

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

cui si può colpire chi ha sbagliato formalmente qualche piccola cosa, ma in realtà non si fanno cassa né grandi numeri, bensì si creano solamente problemi alle piccole imprese.

Mi taccio e ringrazio anticipatamente per la risposta.

D'ALFONSO (PD). Anche da parte mia arriva un ringraziamento al generale Arbore, al colonnello Vinciguerra e al tenente colonnello Mela. Non sono meravigliato della puntualità della loro relazione. Ricordo le parole del presidente Cossiga, secondo il quale tra le Forze di polizia coloro i quali hanno studiato di più sono i finanziari; sulla base di questo, l'aspettativa che ho dal vostro contributo è molto alta e proverò a metterla in evidenza con alcune domande.

L'attività che abbiamo lanciato e messo in campo da dodici mesi a questa parte relativamente alla semplificazione si incrocia solo casualmente con l'iniziativa normativa partita dalla Camera dei deputati e di cui si parlerà la prossima settimana al Senato. Abbiamo voluto tematizzare la consistenza della semplificazione del sistema fiscale italiano per cercare di capire se, semplificando di più, i cittadini italiani pagano di più e meglio e si determina

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

anche a valle quello che l'ordinamento costituzionale vorrebbe, ossia che ciascuno faccia il proprio dovere tributario e fiscale e l'economia vada avanti, per dar luogo a una nuova generazione di diritti e di opportunità.

Veniamo dunque alle mie domande, rivolte alla vostra bravura, che si legge dalla relazione che abbiamo ascoltato dal suo intervento, generale Arbore, e che mi viene ricordata anche dalle parole eterne del presidente Cossiga. Ecco la prima: a livello europeo abbiamo un'evasione fiscale accertata di 170 miliardi di euro. Sono dati che ho sussunto nella mia esperienza pluriennale a Bruxelles nel Comitato europeo delle regioni. Poi abbiamo un'evasione fiscale, a livello di competenze degli enti locali, di cui non si ha numero. Abbiamo quindi evasione a livello europeo e internazionale ed evasione a livello di autonomie locali. Sul piano statale, invece, siamo in un cammino di efficienza: anche per questo ci potrebbe essere una risposta storicizzata, perché ormai c'è anche una tradizione e sono nate organizzazione, legislazione, competenza e tecnologia.

La domanda - evangelicamente scandalosa - che vi rivolgo è la seguente: la banca dati di cui dispone il sistema Paese si può rendere condivisibile anche per le esigenze delle autonomie locali? Ieri il direttore

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

generale del Comune di Pescara, dopo aver ascoltato le nostre audizioni, mi ha chiesto per quale motivo non possono accedere a quella banca dati per fare anche la loro parte di lavoro efficiente. Allo stesso modo, vi chiedo lo stato dell'arte del coordinamento internazionale delle banche dati, perché penso che ogni sistema Paese abbia una tale giacenza di elementi.

Veniamo al secondo dato: la consistenza del contante in circolazione quanto fa inciampare il lavoro vostro e quello di un corretto ordinamento tributario?

In terzo luogo, generale Arbore, le rottamazioni hanno un costo organizzativo per la vostra attività di verifica e controllo? Siamo attestati sul seguente dato: periodicamente può esserci bisogno di una misura straordinaria. Vengo dal '900, secolo del quale ho fatto letture; Franco Gallo ci ha aiutato a capirlo: la ripetizione di strumenti straordinari quale costo sociale e organizzativo impone?

Veniamo alla mia ultima domanda, generale Arbore: si può ancora semplificare, a vostro avviso? C'è ancora spazio di semplificazione, senza rinunciare all'efficacia del sistema? L'efficienza ormai l'abbiamo conseguita,

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

ma di semplificazione in semplificazione non andremo per caso alla scomparsa di una capacità di funzionamento del sistema?

PRESIDENTE. Senatore D'Alfonso, qui in Senato, ai sensi della Costituzione, veniamo tutti dal '900 (almeno gli eletti, ma mi pare anche gli elettori).

FENU (*M5S*). Ringrazio a mia volta gli ospiti per l'esposizione molto utile e chiara.

Vorrei ricollegarmi all'argomento sollevato dal collega Lannutti, in quanto sulla stabile organizzazione ci sono delle interpretazioni ufficiali un po' troppo favorevoli nei confronti delle società cui si è fatto riferimento. Ad esempio, nella circolare del 2014, ai fini del riconoscimento della stabile organizzazione, rileva il requisito personale, in quanto nello Stato devono essere presenti risorse umane e materiali. Mi pare che questa sia un'interpretazione molto favorevole nei confronti di chi non ha risorse umane e materiali in Italia, ad esempio perché opera tramite siti Internet, ed è così escluso da questa fattispecie. Vorrei pertanto sapere se, secondo lei, generale

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

Arbore, è necessario un intervento normativo per cercare di ricondurre queste fattispecie al riconoscimento di una stabile organizzazione, anche in assenza di risorse umane e materiali nello Stato italiano.

Anche a me dà un po' fastidio l'atteggiamento di favore che c'è nei confronti delle realtà internazionali che nel nostro Stato lucrano, anche legalmente, pagando pochissime imposte, grazie a interpretazioni molto favorevoli nei loro confronti. Al contrario, con riferimento al tema dell'accollo tributario con compensazione, che lei ha trattato, noto che c'è sempre un certo furore nei confronti delle imprese italiane, che pregiudizialmente vengono tutte considerate grandi evasori o comunque inclini alla frode.

L'accollo del debito con compensazione è un principio previsto dall'articolo 8 dello Statuto dei diritti del contribuente. È evidente che si accolla un debito chi ha un credito da compensare. Chi altro potrebbe accollarselo? Magari una società dello stesso gruppo. Non credo esistano altre fattispecie di questo tipo. Ho parlato con l'Agenzia delle entrate di questo aspetto e so che c'è un grande problema di frode, ma penso che ormai

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

esistano strumenti informatici (penso soprattutto alla fatturazione elettronica) per limitarlo.

Ad ogni modo, desidero sottolineare che c'è sempre una differenza di trattamento tra società internazionali estere che lucrano, evadono e impoveriscono parecchio il nostro territorio, come dicevano i colleghi, e le imprese italiane che cercano di utilizzare gli strumenti a disposizione, ma l'Agenzia delle entrate tende sempre a dare interpretazioni svantaggiose per loro.

Ho richiamato il tema dell'accollo con compensazione perché credo che, utilizzando la tecnologia informatica per limitare il rischio di frodi, vada agevolata la circolazione del credito fiscale, così da ovviare alla carenza di liquidità di cui le nostre imprese soffrono in questo periodo.

Utilizzando l'accollo con compensazione, o - semplicemente - la cessione di crediti fiscali certificati, ritenete sia utile un intervento normativo? E quale può essere il compromesso tra l'esigenza di limitare il rischio di frodi e quella di agevolare il principio, per me sacrosanto, della circolazione del credito fiscale?

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

DRAGO (M5S). Generale Arbore, la ringrazio per la sua relazione e le faccio i complimenti per il lavoro che la Guardia di finanza svolge, anche perché dalla sua esposizione si evince come il tipo di attività in questione sia diventato pane quotidiano per voi.

Vorrei porre due domande, la prima delle quali riguardante la compensazione che, nella lotta alla criminalità organizzata (specie con riferimento al patrimonio), risulta essere una pratica diffusa, anche con riguardo alle fatturazioni all'estero che generano credito d'imposta in Italia. Nel trattare l'argomento, nel documento che avete fornito riportate che, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017, la compensazione trova applicazione solo per i debiti e i contrapposti crediti in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi. Tuttavia, pare ci siano delle eccezioni. Vorrei sapere quali sono, anche con qualche esempio.

Lei, generale Arbore, ha inoltre trattato il tema della riforma dell'ISEE, che mi sta molto a cuore e su cui lavoro da un anno. Ho elaborato un disegno di legge in materia e vorrei porvi alcuni quesiti per avere la vostra valutazione. Noi abbiamo chiesto delle informazioni alla LAPET e ad



**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

associazioni familiari. All'inizio della legislatura, stante il mio desiderio di occuparmi di *welfare* familiare, mi sono infatti chiesta quale fosse il bandolo della matassa, così da capire da dove cominciare un progetto di riorganizzazione del *welfare*, e mi è stata indicata la riforma dell'ISEE. Tra l'altro, stiamo prendendo atto, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, che bisogna anche elaborare delle migliorie da apportare (mi riferisco, in particolar modo, alla natura del patrimonio mobiliare).

PRESIDENTE. Lascio la parola al generale Arbore per rispondere alle osservazioni dei colleghi.

ARBORE. Anzitutto ringrazio per le domande poste, che abbracciano tutte le tematiche della fiscalità del futuro. È mio desiderio dare un contributo di esperienza su tutti questi temi e, laddove non dovessi essere esaustivo, vi prego di farmelo presente così da far avere alla Commissione dei contributi scritti più strutturati.

Il senatore D'Alfonso si è soffermato sulla fiscalità dei grandi gruppi e del commercio *on line*, che è uno dei temi forti della fiscalità del futuro e

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

di cui si è discusso nel G7. È indubbio che lavoriamo su questo aspetto. Lei ha citato imprese nei confronti delle quali abbiamo svolto attività ispettive con consistenti recuperi. Si tratta di importi di svariate centinaia di milioni di euro (ho chiesto al collega di informarsi, così da essere più preciso).

Si tratta di un tema che va ovviamente affrontato a livello internazionale. Abbiamo una strategia in Europa: a fronte dell'IVA completamente armonizzata, il Trattato impone - se ricordo bene, si tratta dell'articolo 98 - un impegno di riavvicinamento delle legislazioni tributarie ma non un obbligo di risultato. Questo fa sì che i Paesi dell'Unione europea si comportino un po' come i capponi di Renzo: si beccano fra di loro e cercano di fare la guerra delle aliquote. Sono convinto che se mettessimo su un diagramma l'andamento globale del gettito tributario europeo, a fronte dell'andamento del PIL, troveremmo un PIL comunque in crescita e un gettito globale in discesa. Infatti, il disallineamento delle aliquote porta ad arbitraggi e *treaty shopping*. Occorre armonizzare non soltanto sulle aliquote, ma anche sulla determinazione della base imponibile e su tutto il sistema dei crediti d'imposta connessi a particolari operazioni. Alcuni Paesi riconoscono i crediti d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo. Si

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

tratta di agevolazioni importanti che hanno il medesimo impatto di un'aliquota più bassa e quindi contribuiscono alla delocalizzazione di attività. Va da sé che va fatta una legislazione a livello non soltanto europeo ma internazionale.

È stato citato il Delaware. In molte indagini troviamo società residenti in Delaware, dove peraltro è iscritto gran parte del naviglio mondiale proprio per i vantaggi fiscali connessi. Dunque esistono dei problemi di carattere internazionale da affrontare; cionondimeno nel nostro Paese utilizziamo tutti gli strumenti che ci consentono di territorializzare la produzione del reddito. Questo è il nostro approccio. Ovviamente utilizziamo gli strumenti di cui disponiamo; è questo il percorso che portiamo avanti e che ci ha consentito comunque, a legislazione vigente, di ottenere recuperi consistenti che hanno portato anche ad adesioni e a versamenti. Pertanto il quadro probatorio che abbiamo fornito è stato consistente. Tornando a quello che dicevo prima, molto spesso conduciamo attività di polizia giudiziaria, che ci consente di avere contezza della realtà dei fatti gestionali, al di là di quello che appare dalla contabilità.

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

Nella fiscalità internazionale abbiamo un nostro obiettivo prioritario; lo abbiamo scritto a chiare lettere nella nostra circolare di programma operativo e i risultati che stiamo avendo nella fiscalità internazionale sono molto importanti. Come vi dicevo in premessa, il nostro *target* non è il piccolo evasore parziale; quello va affrontato in un'ottica di *compliance* generale. Sicuramente gli ISA possono essere perfettibili, ma ritengo che sia quello il cammino su cui bisogna muoversi per quella tipologia di evasione. Consideriamo che abbiamo 5 milioni e mezzo di partite IVA, quindi la nostra attività di contrasto deve concentrarsi ovviamente su queste tipologie.

Cerco di procedere per argomenti in maniera trasversale per affrontarli tutti. A proposito degli ISA si è parlato di sette anni più uno. È vero, sono anni fuori accertamento, ma l'obiettivo della costruzione degli ISA non è quello di intercettare forme di evasione e quindi annualità per le quali il potere di accertamento sarebbe decaduto; il tema è quello di cercare di abbracciare un periodo più ampio possibile per dare una fotografia reale e concreta dell'affidamento fiscale. Il nostro apporto ai lavori è stato di esperienza, nel senso che abbiamo dato i risultati conseguiti nelle diverse categorie e le tipologie di frode che abbiamo evidenziato, proprio perché

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

questi indicatori fossero ovviamente tarati. Per noi non significa che se si è sotto soglia si fa l'intervento. Premesso che - come dicevo prima - attraverso banche dati che si incrociano abbiamo una serie di informazioni veramente molto significative, il nostro approccio deve essere il più possibile trasversale, cioè noi non ci limitiamo soltanto all'evasione fiscale, ma se a questa possiamo associare l'illecita ricezione di un contributo comunitario o ulteriori profili di illiceità, cerchiamo di fare in modo che il nostro intervento sia omnicomprensivo di tutte quelle forme di illeciti. Pertanto, ovviamente l'individuazione del *target* non è fondata soltanto sugli ISA; è un contributo ulteriore di analisi (questo sì), perché laddove a quella inaffidabilità si associano ulteriori elementi di rischio diventa più significativo.

Quanto al costo della semplificazione, bisogna trovare un compromesso. A mio avviso, si può semplificare sempre di più nel momento in cui le informazioni sono già in possesso dell'amministrazione finanziaria, quindi bisogna trovare l'equilibrio fra la *privacy* aziendale e l'efficienza della pubblica amministrazione. Se l'amministrazione avesse una visione completa della gestione dell'azienda, va da sé che sarebbe inutile qualsiasi controllo, perché potremmo fare immediatamente le valutazioni e in alcuni

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

Paesi questa è una strada che hanno intrapreso. Tuttavia sappiamo benissimo che l'imprenditore ha bisogno della sua *privacy*, della riservatezza dei suoi *business plan*, quindi si può semplificare tutto nella misura in cui si tratta di informazioni comunque gestibili e ottenibili dall'amministrazione e che quindi consentano anche di evitare interventi invasivi.

Tornando alla fatturazione elettronica, un altro suo vantaggio è proprio questo. Quante volte in passato la Guardia di finanza ha dovuto visitare un contribuente per acquisire una fattura in quello che viene definito un controllo incrociato? Anche quel controllo è invasivo, è un turbamento per l'attività dell'impresa. Se i contenuti di quella fattura sono già in mio possesso e sono certificati, io non ho più necessità di andare dal contribuente e anche questa è semplificazione, però naturalmente è un'informazione che esce dalla ristretta sfera di cognizione del contribuente per diventare patrimonio dell'amministrazione finanziaria. È questo, a mio avviso, l'equilibrio da trovare.

Quanto al contante, l'Italia è al primo posto in Europa, o comunque al secondo dopo Grecia e Spagna, per circolazione del contante, ma stiamo in buona compagnia anche della Germania, che ha una circolazione del

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

contante analoga rispetto a quella italiana. È un tema che ho approfondito personalmente perché facevo parte del Comitato di sicurezza finanziaria del Ministero dell'economia e delle finanze, che ovviamente ha l'obiettivo, fra gli altri, di stilare il *National risk assessment* sui rischi del riciclaggio. Indubbiamente il contante è un importante rischio di riciclaggio, perché si tratta di transazioni non certificate e ovviamente non registrate. Quanto al suo impatto sull'evasione fiscale, gran parte della piccola evasione sfugge anche al limite del contante, perché si pone al di sotto della soglia di 1.000 euro: il grosso della piccola evasione è così parcellizzata che quella sottofatturazione si pone al di sotto della soglia, né si può abbassare oltremodo il limite del contante se non considerando fuori corso alcune monete. Le banconote da 500 euro non verranno più immesse in circolazione dal 1° luglio, ma troviamo ancora le lire, che costituiscono ancora modalità di regolazione di transazioni illecite. Nel momento in cui una banconota è accettata da un'organizzazione, ancorché fuori corso nel mercato legale, può regolare una transazione. Quindi il contante comunque si presta...

D'ALFONSO (PD). Lire italiane?

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

*ARBORE.* Assolutamente lire italiane, ovviamente parliamo di organizzazioni illecite. (*Commenti dei senatori D'Alfonso e Lannutti*). Sono cose che non posso dire ovviamente, il fenomeno c'è.

*PRESIDENTE.* Purtroppo la sua curiosità è ultronea, senatore D'Alfonso.

*ARBORE.* Quindi, a mio avviso, si potrebbe andare verso un'induzione all'utilizzo nelle transazioni di sistemi alternativi al contante, però bisogna incidere sui costi.

*FENU (M5S).* Il termine per convertire è già scaduto?

*ARBORE.* Sì, è già scaduto. Se un sistema di pagamento viene accettato da un'organizzazione, al suo interno funge da mezzo di pagamento. (*Commenti dei senatori D'Alfonso e De Bertoldi*).



**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

PRESIDENTE. Colleghi, non vorrei che adesso si aprisse una discussione sul tema, ma quello che ci sta rappresentando il generale Arbore, al di là della scivolosità del tema per una serie di noti problemi politici e istituzionali, ci rinvia al dibattito sulla natura della moneta come moneta merce, ipotesi ottocentesca e legata a certi assetti del capitalismo, rispetto all'idea che la moneta sia intrinsecamente fiduciaria, peraltro suffragata dal fatto che anche 5.000 anni fa si commerciava in assenza di zecche, intese come istituti che coniano moneta. Seppure aneddotica, questa testimonianza è molto importante, ma da un punto di vista meramente intellettuale; dal punto di vista politico e pratico chiederei la cortesia di non aprire un dibattito su tali temi.

ARBORE. Dicevo che si può incidere; ritornando al tema dell'evasione fiscale, bisognerebbe ridurre le transazioni in contanti, ma incidendo sull'induzione all'utilizzo di mezzi alternativi al contante. L'Italia è un Paese che ancora tesORIZZA in contanti, ma forse l'uso quotidiano del contante è anche nella nostra cultura, quindi bisogna indurre all'uso di strumenti

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

alternativi, ma senza che ciò comporti dei costi, quindi forse è questo l'obiettivo da traguardare.

Vi sono banche dati internazionali. Come forze di polizia, in materia di frodi IVA (per rimanere nei nostri argomenti), abbiamo la banca dati Eurofisc, che condividiamo con tutti i collaterali degli altri Paesi, in cui inseriamo anche i semplici sospetti di società, persone fisiche coinvolte in frodi carosello, in frodi IVA. Quindi il semplice sospetto diventa un *alert*. Per queste banche dati abbiamo ottime collaborazioni, non solo in ambito comunitario, ma anche internazionale, con esperti della Guardia di finanza in diverse ambasciate nel mondo, che ci consentono di agevolare questo flusso informativo. Sappiamo che la sfida dei crimini economico-finanziari, che sono quelli che ci riguardano, è globale, pertanto ci dobbiamo e ci stiamo globalizzando.

Per quanto riguarda il tema del commercio *on line* - se poi i miei colleghi vorranno, potranno aggiungere qualcosa sul tema - si sta lavorando in tavoli internazionali proprio per la definizione di una stabile organizzazione per il mercato elettronico e in questa direzione bisogna andare. Credo che lo snodo sia quello di ancorare al territorio nazionale -

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

tornando ai principi cardine della nostra tassazione, anche della *worldwide taxation*, per intenderci - la quota parte di produzione del reddito. Penso che questa sia l'unica soluzione da condividere a livello internazionale per un'equa tassazione di questi grandi gruppi industriali e commerciali.

Per quanto riguarda la cessione di crediti fiscali, occorrerà forse procedere a una regolamentazione, perché è indubbio che un credito va ceduto essendo un valore e quando c'è necessità di monetizzare è un valore, l'importante è che sia certificato; anche sulle certificazioni bisogna stare attenti, perché sappiamo che esiste il visto di conformità del professionista, che consente questa forma di cessione, ma abbiamo notato che purtroppo ci sono tante false certificazioni, attestazioni e visti di conformità addirittura ideologicamente falsi, quando c'è la compiacenza di qualche commercialista infedele.

Per quanto riguarda il tema delle annualità oggetto del nostro controllo, in effetti spesso ci spostiamo oltre le due annualità. Le istruzioni contenute nelle nostre circolari impongono ovviamente di abbracciare una o due annualità. Il problema è che, nel momento in cui apriamo un'attività di verifica e lo facciamo sulla base di un piano di verifica, cioè quando noi

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

apriamo un'attività, evidentemente abbiamo degli *alert* di rischio ben precisi e questi vengono già inseriti nella preparazione dell'attività ispettiva. Gran parte della verifica viene fatta prima dell'avvio delle attività, quindi se questi specifici *alert* trovano conferma in una o due annualità e abbiamo elementi che la medesima violazione è presente nelle annualità pregresse, siamo assolutamente costretti a estendere per una questione di giustizia - perché ci potrebbero anche essere violazioni di carattere penale - il controllo su tutte le annualità. Non lo facciamo in via sistematica, ma lo facciamo quando, una volta approfondite le annualità oggetto del prioritario controllo, ci rendiamo conto che le medesime violazioni si estendono alle altre annualità.

Passo la parola al colonnello Vinciguerra che magari potrà fornire ulteriori elementi sui temi sollevati.

*VINCIGUERRA.* Vorrei intervenire con riferimento alla domanda del senatore Fenu, che rimandava alla possibilità di ipotizzare nuove fattispecie di stabili organizzazioni che possano superare la presenza fisica nel territorio dello Stato.

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

Devo dire che il legislatore italiano vi ha già provveduto inserendo una specifica previsione nell'ambito dell'articolo 162 del testo unico, dove si cerca di colpire quelle manifestazioni di ricchezza nel nostro Paese che sono slegate dalla presenza fisica. È stata quindi prevista la cosiddetta stabile organizzazione virtuale, cioè quella che prevede una significativa presenza economica, e da ciò nasce la necessità di andare a dimostrare l'esistenza di un'attività effettiva nel nostro Paese, costruita in modo tale da non consentire una presenza fisica in Italia. C'è già una previsione normativa che evidentemente però deve fare i conti con le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, perché sappiamo che quello di stabile organizzazione è un concetto internazionale e quindi il nostro Paese unilateralmente non può modificarla più di tanto. Già con questo passaggio, però, ci siamo messi nelle condizioni di andare a intercettare quei comportamenti che vanno nella direzione cui faceva riferimento lei.

PRESIDENTE. Ringraziamo i rappresentanti della Guardia di finanza per essere intervenuti all'audizione odierna e per la disponibilità, auspicando di avere con loro ulteriori momenti di approfondimento quando dovesse

**BOZZE NON CORRETTE**  
**(Versione solo per Internet)**

*Resoconto stenografico n. 11*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 112 del 13 giugno 2019*

*Sede IC 0325*

rendersi necessario. Ringrazio anche i colleghi per aver arricchito il dibattito con le loro domande.

Dichiaro conclusa l'audizione.

Comunico che la documentazione acquisita nell'ambito delle audizioni sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 10,55.*